

ACCORDO SULLA GEOLOCALIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche

A Peschiera del Garda, il 18 gennaio 2021

- Azienda Gardesana Servizi SpA (l'Azienda) con sede legale in Peschiera del Garda, Via 11 Settembre, 24 nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi

e

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali nelle persone di:

- Enrico Cortelazzo – RSU AGS
- Valentina Banchetti – RSU AGS
- Fabrizio Brunello – RSU AGS

PREMESSO

- 1) che le parti, in data 16 marzo 2020, hanno sottoscritto un accordo per disciplinare le seguenti situazioni:
 - a) l'adozione di un nuovo sistema di gestione delle presenze del personale dipendente (software Zucchetti) comporta la possibilità di effettuare la timbratura da remoto. Da tale possibilità, adottata principalmente per gli interventi di reperibilità e il lavoro agile, può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di geolocalizzare la posizione dei lavoratori, nella misura in cui il dispositivo utilizzato per interagire con il software effettua la geolocalizzazione;
 - b) che ad alcuni lavoratori, per la specificità delle mansioni a loro affidate, è chiesto di utilizzare strumenti informatici (telefoni cellulari, tablet, PC, ecc.) che, per assicurare la loro completa operatività, devono attivare le loro funzioni di geolocalizzazione;
- 2) che l'Azienda ritiene opportuno dotare la propria flotta aziendale di un sistema di rilevamento della posizione. Tale iniziativa è da ricondursi alle seguenti esigenze:
 - ragioni di sicurezza dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui questi siano chiamati ad operare singolarmente;
 - ottimizzazione delle attività e dei consumi
 - protezione della flotta

LE PARTI CONCORDANO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 300/1970 e successive modifiche, di confermare quanto già sottoscritto in data 16 marzo 2020, ed estendere anche a quanto precisato al punto 2) le condizioni già condivise:

- che il trattamento dei dati personali avvenga per soddisfare esigenze organizzative, produttive e ai fini della sicurezza sul lavoro;
- che sarà osservato il principio di necessità. Pertanto, la posizione di regola non sarà monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite e sopra citate;
- che, in base ai sopra citati principi di pertinenza e non eccedenza, i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali, eventualmente trattati, saranno commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite;
- che sarà rispettata la disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, anche in relazione alle necessarie informative che dovranno essere rilasciate al lavoratore;

- Che i dati eventualmente raccolti non saranno in alcun modo utilizzati dall'Azienda a fini disciplinari né per controllo sull'attività lavorativa dei Dipendenti;
- che il presente accordo sostituisce quanto sottoscritto in data 16 marzo 2020.

Le Parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, a incontrarsi per una verifica sull'applicazione del presente accordo.

Il Direttore Generale



Le Rappresentanze Sindacali


